



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 19.10.2018

Numero di pubblicazione: BH07-0000000177

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Torri Lino e Daniela

Torri Lino e Daniela
Via Simen 14
6900 Lugano

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Torri Lino e Daniela, Lugano (CHE-114.974.222),

ritenuto che

I. secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Secondo l'art. 153b cpv. 1 ORC se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero

di commercio entro il termine impartito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa lo scioglimento della società, la designazione dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in qualità di liquidatori, l'ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. con lettera raccomandata del 18 luglio 2018, intimata al domicilio legale dell'ente giuridico, lo scrivente ufficio ha diffidato la Torri Lino e Daniela, Lugano, a notificare un domicilio legale valido. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irraggiungibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 27 agosto 2018, è stato intimato alle persone obbligate alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Il termine di 30 giorni per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. Di conseguenza la società in questione è da considerarsi priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede. Ritenuto come le persone

obbligate alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate e abbiano quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 250.00;

impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 20.11.2018

sulla base dell'art. 153b ORC decide:

1. La società Torri Lino e Daniela, in Lugano, è sciolta d'ufficio.

2. Quale liquidatrice è nominata Daniela Mazzoni.

3. L'iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore:

Nuova ditta: Torri Lino e Daniela in liquidazione.

Nuove persone iscritte o modifiche: Mazzoni, Daniela, cittadina italiana, domicilio sconosciuto, socia e liquidatrice, comunione ereditaria fu Lino Torri, socia.

Recapito: La società è priva di domicilio legale.

Osservazioni: La composizione della comunione ereditaria fu Lino Torri è ignota. La società è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione dell'art. 153b ORC.

4. Le spese per l'iscrizione ammontano a CHF 240.00 (artt. 18 e da 1 a 8 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

5. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 200.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

6. È inflitta un'ammenda di CHF 250.00 a carico di Daniela Mazzoni.

7. Le tasse di iscrizione e di diffida e l'ammenda pari ad un totale di CHF 790.00 sono poste personalmente a carico di Daniela Mazzoni.

8. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione non siano domiciliate in Svizzera, rispettivamente non siano raggiungibili, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

9. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino

Via A. Tognola 7

6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione